

È giustificato l'uso della violenza da parte del movimento antispecista?

Si legge in circa: 5 minuti

Da *Veganzetta* n° 7/2013




Illustrazione di Emy Guerra

Il dilemma puntualizzato dal titolo chiama in causa una molteplicità di riflessioni. La prima riguarda la forma stessa in cui il dilemma è posto: si può chiamare “violento” un comportamento estremo basato sull’*uso della forza* eventualmente compiuto dal movimento antispecista nel perseguimento dei suoi fini?

È giustificato l'uso della violenza da parte del movimento antispecista?

Talvolta i termini intorno ai quali si apre una discussione hanno una natura fuorviante e facilmente distorcono il ragionamento. È possibile che il dilemma, così come è formulato, porti con sé questo pericolo. Il motivo per il quale si chiama "violenza" ciò che si oppone alla *violenza* è probabilmente legato all'ambigua espressione "nonviolenza" associata a (e promossa da) soggetti di grande statura morale come per esempio Gandhi e Capitini. I loro metodi di opposizione a comportamenti d'istituzioni aggressive sono detti appunto "nonviolenti" e implicitamente suggeriscono che qualora venissero abbandonati, comporterebbero acquiescenza e remissività o appunto - in alternativa - una risposta violenta. Tuttavia la violenza è un atto che ha come scopo quello di recare danno o prevaricare uno o più soggetti al fine di imporre la propria volontà e di costringere alla sottomissione. Anche dal punto di vista giuridico, si parla di violenza quando si obbliga altri a cedere contro la propria volontà, o a subire un ingiustificato comportamento in un quadro di privazione di diritti riconosciuti. Ne consegue che la vittima non può essere accusata di esercitare un'azione violenta qualora si sottragga anche con la forza attiva dall'esercizio del prevaricatore. Altrettanto non si può dire del comportamento di qualcuno che ritiene di intervenire con forza attiva (non avendo altre alternative praticabili) per rimediare al sopruso o all'offesa su una parte debole gravemente vessata.

Nel caso particolare di azione violenta sugli Animali (intendendo con tale espressione anche il semplice possesso al fine di ottenere un reddito), è necessario compiere un passaggio successivo e valutare due punti di osservazione diversi. Il *proprietario* dell'Animale, supportato da tutte le norme previste dai codici, nonché dall'opinione comune, non esercita violenza sul proprio Animale e dunque, qualora qualcuno liberi tale Animale per ricoverarlo altrove, l'ottica generale della società valuta la sottrazione come la privazione di un diritto acquisito e una violenza. A maggior ragione, se durante l'azione risultano danni fisici sul proprietario.

Se invece si assume il punto di vista della *liberatrice* o del *liberatore*, l'atto della liberazione rappresenta la risposta a un atto violento originario e dunque non può, nella sua logica, ascrivere alla sfera delle azioni violente. Ora si dovrebbe comprendere che il quesito riportato nel titolo, se ripreso dal movimento antispecista, costituisce un tanto involontario quanto evidente sostegno al linguaggio della società specista e per questo motivo dovrebbe essere ristrutturato in una forma alternativa; questa potrebbe essere la seguente: "è

È giustificato l'uso della violenza da parte del movimento antispecista?

giustificato l'uso della forza da parte del movimento antispecista?".

Consideriamo la questione, ovvero *“se e quando gli antispecisti hanno il diritto/dovere di usare la forza”*.

Un aspetto che probabilmente non è mai stato considerato è lo statuto particolare ricoperto dall'antispecismo, i cui principi fondativi sinteticamente potrebbero essere così riassunti:

1. Anche un essere senziente non umano è un ente dotato di autonomia.
2. Data la validità di (1), un essere senziente non deve essere considerato “mezzo” per “fini” umani.
3. Perciò l'azione umana che danneggia gli interessi *fondamentali* del soggetto *non umano* possiede, dal punto di vista etico, la stessa rilevanza negativa di un'azione equivalente rivolta contro l'animale umano.

Che si voglia inquadrare i diritti (in senso lato) dell'altro Animale in questa triade o formalizzarli in altro modo, la questione non cambia molto, a meno che non si voglia stravolgere il pensiero dell'antispecismo. Ora si comprende che il soggetto che assume quei principi, l'antispecista, è un *unicum* nel panorama della società umana contemporanea. Per comprenderlo meglio, ragioniamo da *cittadini*.

In teoria lo Stato non esercita violenza, ma è depositario della forza (e del potere) legale consegnata dal Sovrano (il popolo). Il monopolio della forza legale dello Stato è proprio giustificato dalla necessità di proteggere enti individuali o collettivi dalla violenza che, per motivi diversi, si può sempre manifestare nelle pieghe della società. Dunque la forza del potere legale è una garanzia contro la violenza che potrebbe essere rivolta verso l'individuo o gruppi di essi e assicura l'ordine sociale. Questa esposizione può essere contestata in vari modi, soprattutto (ma non solo) negli aspetti attuativi, ma il lato sorprendente è questo: tutti gli attori sociali fanno sostanzialmente riferimento allo stesso *set* di valori fondamentali, anche se certi intravedono ritardi nell'attuazione o altri negano addirittura la volontà di instaurarli. Nello Stato democratico, la scomparsa di tensioni particolarmente pericolose per la stabilizzazione sociale dipende proprio dall'universalizzazione dei valori accettati da tutte le componenti sociali e politiche.

È giustificato l'uso della violenza da parte del movimento antispecista?

Con la nascita dell'antispecismo, la situazione cambia. Qui non si confrontano accuse reciproche di non attuazione di valori riconosciuti universalmente, ma valori diversi e incompatibili, almeno per quanto attiene l'alterità animale. Rileggiamo il terzo punto: *L'azione umana che danneggia gli interessi fondamentali del soggetto non umano possiede, dal punto di vista etico, la stessa rilevanza di un'azione equivalente rivolta contro l'animale umano.* La società specista e le sue istituzioni non potrebbero mai accettare una tale conclusione. Dunque il confronto pare chiuso in partenza. Tale inedita situazione riconferma il declino di un Diritto inteso come categoria metastorica e *naturale* connessa a un'etica universale, e la riconferma del *diritto positivo* in cui l'ordinamento giuridico viene fatto coincidere unicamente con la potenza dell'ordinamento statale. La legittimità dello Stato moderno, la sua legalità, consiste quindi semplicemente in un complesso di regole statuite *razionalmente* (dunque *a-valoriali*) che, secondo l'insegnamento weberiano e di altri autori post-giusnaturalisti, devono essere puntualmente applicate trovando la giustificazione in se stesse. Di fatto tale posizione fa strame di qualsiasi possibilità di confronto e istituisce uno stato di conflitto potenziale verso elementi alieni in quanto portatori di visioni incompatibili con uno stato delle cose ritenuto *normale*. L'antropocentrismo delle istituzioni politiche, culturali ed economiche prosegue pertanto la sua opera di sterminio sordo alle istanze antispeciste. Le sue pratiche annientano esseri che, in base al terzo principio, risultano equivalenti a umani massacrati in condizioni infernali. In tali condizioni *gli antispecisti hanno il diritto/dovere di usare la forza?*

Un'applicazione coerente del terzo principio teoricamente apre all'attivismo animalista radicale il diritto/dovere di usare la forza al fine di perseguire i suoi obiettivi.

Probabilmente la distrazione del Diritto verso l'antispecismo è legata alla debolezza di quest'ultimo, alla sostanziale inefficacia e alle pratiche marginali impiegate, cosicché, per quanto esso si impegni, la cultura giuridica bellamente lo ignora. Perciò, un pericolo di messa fuori legge delle attività del movimento non si paventerà fin tanto che esso continuerà a svolgere attività sociali pressoché "nonviolente". Ma se le cose dovessero cambiare in un futuro più o meno lontano, nel senso di una adesione letterale al terzo principio da parte di qualche gruppo di attivisti, si metterebbe in opera la repressione più dura. Tale repressione, da un punto di vista logico, in teoria potrebbe persino decorrere fin da oggi in virtù delle caratteristiche specifiche del pensiero antispecista che sembra

È giustificato l'uso della violenza da parte del movimento antispecista?

mostrare una supponibile incompatibilità con l'art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana e, probabilmente, con testi fondamentali di altri paesi. Infatti la frase *“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”* del dettato costituzionale è interpretata come spazio recintato dai valori fondamentali storicamente affermatasi, e non ripara gli antispecisti dalla possibilità di invocare nei loro confronti la violazione delle norme penali persino nel caso di semplici attività di propaganda e proselitismo. Paradossalmente palesi violazioni del diritto, come l'istigazione a condotte razziste o sessiste, possono essere poste - dal pensiero normativo della giurisprudenza - sullo stesso piano di azioni tese ad allargare la considerazione etica di esseri viventi extra-umani configurando anche per esse il reato di apologia di delitto (414 c.p.).

Aldo Sottofattori

Link breve: <https://veganzetta.org/ORMuN>